

Determinazione 22 febbraio 2024 DSME 1/2024

Disposizioni per l'acquisizione della documentazione inerente ai procedimenti VIR-RAB per i Comuni aderenti al regime aggregato d'ambito ex legge 118/22

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E MONITORAGGIO ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il 22 febbraio 2024

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 con cui è stato istituito il Ministero della Transizione ecologica a cui sono stati trasferite alcune funzioni e compiti in precedenza svolti dal Ministero dello Sviluppo economico;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 con il quale la denominazione di Ministero della Transizione ecologica è stata sostituita a ogni effetto dalla denominazione Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'articolo 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 414/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito ai fini delle gare d'ambito;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2022, 714/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 714/2022/R/GAS);

- la deliberazione 6 febbraio 2024, 35/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 35/2024/R/GAS);
- il documento per la consultazione 6 febbraio 2024, 36/2024/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 36/2024/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 14 marzo 2014, n. 5/2014 (di seguito: determinazione 5/2014);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 28 giugno 2016, n. 16/2016 (di seguito: determinazione n. 16/2016);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 11 luglio 2018, n. 8/2018;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 11 luglio 2018, n. 9/2018;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 28 dicembre 2018, n. 15 (di seguito: determinazione n. 15/2018);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 18 febbraio 2020, n. 2/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 4 marzo 2020, n. 4/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 20 luglio 2022, n. 5/2022;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 7 giugno 2023, n. 1/2023;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 19 giugno 2023, n. 2/2023 (di seguito: determinazione n. 2/2023).

Considerato che:

- con la deliberazione 714/2022/R/GAS, in attuazione delle previsioni di cui alla legge 118/22, l’Autorità ha aggiornato le disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale; in particolare:
 - il punto 1. della deliberazione 714/2022/R/GAS ha stabilito di sostituire l’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS con l’Allegato A alla medesima deliberazione 714/2022/R/GAS, le cui previsioni si applicano alle istanze di valutazione degli scostamenti VIR-RAB che pervengano successivamente all’entrata in vigore della medesima deliberazione 714/2022/R/GAS;
 - il punto 2. della deliberazione 714/2022/R/GAS prevede l’applicazione del regime ordinario individuale per Comune già disciplinato dall’Allegato A pubblicato unitamente alla deliberazione 905/2017/R/GAS, ai procedimenti in corso alla data di approvazione della medesima deliberazione 714/2022/R/GAS e limitatamente alle valutazioni delle porzioni di rete di proprietà del gestore.

Considerato che:

- l’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS contiene previsioni volte:

- a consentire la valutazione degli scostamenti VIR-RAB delle porzioni di proprietà degli Enti locali oltre che delle porzioni di proprietà del gestore;
- a snellire il procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB, mediante l'introduzione:
 - in sostituzione del regime ordinario individuale per Comune di cui al comma 3.1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, del regime denominato "regime ordinario accelerato per Comune" di cui al comma 3.1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS;
 - in sostituzione del regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, il regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/22 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS.

Considerato che:

- in relazione ai requisiti per l'adesione al regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/22 il comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS, in accordo a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 118/22, prevede che le stazioni appaltanti possano richiedere l'accesso al medesimo regime qualora:
 - il singolo Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso sia stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
 - lo scostamento VIR-RAB, aggregato d'ambito:
 - a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo Comune non superi il 25 per cento;
 - b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo Comune non superi il 45 per cento;
 - c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo Comune non superi il 35 per cento;
- il comma 3.5 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che i requisiti di ammissibilità al regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/22 di cui al sopra citato comma 3.2 siano verificati con riferimento all'insieme della porzione di rete del gestore uscente soggetta a devoluzione onerosa e della porzione di rete dell'Ente locale soggetta a devoluzione onerosa, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 118/22.

Considerato che:

- l'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS definisce l'*iter* procedurale di verifica per il "regime ordinario accelerato per Comune" di cui al comma 3.1, lettera a), dell'Allegato A alla medesima deliberazione 714/2022/R/GAS e, in particolare, prevede l'esecuzione del test "analisi per indici".

Considerato che:

- con la deliberazione 414/2014/R/GAS l’Autorità ha definito i valori di riferimento funzionali alla determinazione dei costi unitari *benchmark* da utilizzare nell’analisi per indici;
- gli indici di cui sopra sono riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A alla sopra citata deliberazione 414/2014/R/GAS;
- il punto 5 della deliberazione 414/2014/R/GAS ha previsto che tali indici siano aggiornati annualmente, applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con la determinazione n. 16/2016, con la determinazione n. 15/2018 e con la determinazione n. 1/2023 si è proceduto, rispettivamente, per gli anni 2015 e 2016, per gli anni 2017 e 2018 e per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 all’aggiornamento dei valori di riferimento degli indici riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A alla deliberazione 414/2014/R/GAS, applicando il tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat, è pari rispettivamente, per gli anni 2019 e 2020 allo 0,6%, per gli anni 2021 e 2022 allo 0,7%, per l’anno 2023 al 2,8%, per l’anno 2024 al 3,8%.

Considerato che:

- con la deliberazione 35/2024/R/GAS l’Autorità ha avviato un procedimento per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure per l’effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale;
- con il documento per la consultazione 36/2024/R/GAS l’Autorità ha reso pubblici gli orientamenti per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di cui al precedente alinea; e che tale documento per la consultazione ha prospettato, tra l’altro, una revisione metodologica del *test* “Analisi per indici” previsto nei casi di adesione al regime accelerato individuale per Comune di cui al comma 3.1, lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS.

Considerato che:

- il punto 4., lettera a), della deliberazione 714/2022/R/GAS prevede che, tramite determine del Direttore della Direzione Infrastrutture, siano messe a disposizione delle stazioni appaltanti le piattaforme informatiche per la trasmissione all’Autorità delle informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB;
- con determinazione n. 2/2023, nelle more della predisposizione delle piattaforme informatiche di cui sopra, sono state introdotte previsioni riguardanti le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni funzionali alla valutazione, da parte dell’Autorità, degli scostamenti VIR-RAB dei Comuni aderenti al regime ordinario accelerato per Comune, al regime semplificato individuale per Comune e al regime aggregato d’ambito *ex* legge 118/22, di cui, rispettivamente, all’articolo 3, comma 1, lettera a), b) e c), dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS;

- la medesima determinazione ha previsto, ai fini delle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB da parte dell’Autorità, che fossero resi disponibili alle stazioni appaltanti appositi fogli di lavoro e schemi, disponibili sul sito internet dell’Autorità, corredati di manuale d’uso, contenente le modalità di compilazione; e che tali fogli di lavoro e schemi fossero trasmessi dalle stazioni appaltanti alla medesima Autorità tramite posta elettronica certificata.

Considerato che:

- è stata predisposta, ai sensi del punto 4., lettera a), della deliberazione 714/2022/R/GAS la “Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB aggregato d’ambito”, funzionale all’acquisizione, tramite la messa a disposizione di apposite maschere, dei dati e delle informazioni relative ai Comuni aderenti al regime aggregato d’ambito *ex* legge 118/22 di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS;
- la “Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB aggregato d’ambito” rappresenta l’unica modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni da parte dell’Autorità relative ai Comuni ricadenti nel regime aggregato d’ambito *ex* legge 118/22, sostituendo le previsioni di cui alla determinazione n. 2/2023, riguardanti le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni inerenti ai Comuni ricadenti nel medesimo regime.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che le stazioni appaltanti utilizzino, a decorrere dalla data della presente determinazione, la “Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB aggregato d’ambito”, ai fini della trasmissione della documentazione funzionale alle valutazioni dell’Autorità per i Comuni aderenti al regime aggregato d’ambito *ex* legge 118/22 di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS; prevedere che l’accesso alla piattaforma informatica, resa disponibile nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito internet dell’Autorità, avvenga previo accreditamento della stazione appaltante; e che tale l’accesso sia consentito alla persona fisica, dotata di *smart card* che, per conto della medesima stazione appaltante, risulti autorizzata all’accesso all’area dedicata prevista dalla determinazione 5/2014;
- prevedere che le modalità operative per l’accesso all’area dedicata e per la fruizione della piattaforma informatica di cui ai precedenti alinea siano contenute in un apposito manuale d’uso per l’utilizzo della “Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB aggregato d’ambito”, reso disponibile nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito internet dell’Autorità;
- prevedere che eventuali versioni aggiornate della “Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB aggregato d’ambito” e del relativo manuale d’uso di cui al precedente alinea siano rese disponibili nella medesima sezione del sito internet dell’Autorità.

Ritenuto inoltre opportuno:

- nelle more dell'attuazione della revisione metodologica del *test* "Analisi per indici" previsto nei casi di adesione al regime accelerato individuale per Comune prospettata nel documento per la consultazione 36/2024/R/GAS, pubblicare transitoriamente, i valori di riferimento degli indici riportati nelle tabelle di cui all'allegato A alla deliberazione 414/2014/R/GAS aggiornati all'anno 2024, applicando il tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, ai fini dello svolgimento dei *test* previsti dal comma 14.2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS

DETERMINA

1. di prevedere che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determinazione, l'acquisizione dei dati e delle informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB per i Comuni aderenti al regime aggregato d'ambito *ex* legge 118/22 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS avvenga tramite la "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB aggregato d'ambito";
2. di prevedere che l'accesso alla piattaforma informatica, resa disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità, avvenga previo accreditamento della stazione appaltante; e che tale l'accesso sia consentito alla persona fisica, dotata di *smart card* che, per conto della medesima stazione appaltante, risulti autorizzata all'accesso all'area dedicata prevista dalla determinazione 5/2014;
3. di prevedere che le modalità operative per l'accesso all'area dedicata e per la fruizione della piattaforma informatica di cui ai precedenti alinea siano contenute in un apposito manuale d'uso per l'utilizzo della "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB aggregato d'ambito", reso disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità;
4. di prevedere che eventuali versioni aggiornate della "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB aggregato d'ambito" e del relativo manuale d'uso di cui al precedente alinea siano rese disponibili nella medesima sezione del sito internet dell'Autorità;
5. nelle more dell'attuazione della revisione metodologica del *test* "Analisi per indici" pubblicare transitoriamente i valori di riferimento degli indici riportati nelle tabelle di cui all'allegato A alla deliberazione 414/2014/R/GAS aggiornati all'anno 2024, applicando il tasso di variazione del deflatore degli investimenti lordi, pari, per l'anno 2024, al 3,8%; e di riportare tali indici nell'Allegato A alla presente determinazione;
6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it) la presente determinazione.

Milano, 22 febbraio 2024

Il Direttore
Luca Lo Schiavo